

VOLONTARIATO D'IMPRESA ENI ACCORDO ATTUATIVO

Il presente accordo attuativo (di seguito "**Accordo**") è stipulato:

tra

Eni S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma, iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 e Partita Iva 00905811006, Capitale sociale di € 4.005.358.876,00 interamente versato, in persona di Luca De Santis, munito dei necessari poteri rappresentativi (di seguito "**Eni**"), in proprio nonché in nome e per conto di ciascuna società del gruppo Eni aderente al Progetto e menzionata in apposito allegato ("**Allegato 1**"), la quale ai fini della sottoscrizione del presente Accordo ha conferito ad Eni un apposito mandato con rappresentanza (di seguito "**Società Eni**");

- da una parte -

e

FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue con sede legale in Piazza Fatebenefratelli n° 2 - 00186 Roma (RM), C. Fiscale: 97539320016 e esente da IVA, rappresentata ai fini del presente accordo in persona di Musso Giovanni, munito dei necessari poteri (di seguito "**FIDAS**").

- dall'altra parte -

(di seguito disgiuntamente la "**Parte**" o congiuntamente le "**Parti**").

Premesso che:

- a) Eni, società italiana leader nel settore della produzione di energia, in coerenza con la sua *mission* aziendale, fonda il proprio lavoro sul valore della persona e si impegna nello sviluppo delle aree in cui opera;
- b) Eni ritiene che, nella realizzazione di programmi e progetti sociali tesi a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali, le condizioni ambientali e sociali dei territori in cui opera, la collaborazione con organizzazioni del terzo settore in ambito nazionale rappresenti un valore aggiunto;

C) FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) nasce a Torino nel settembre del 1959 dall'intuizione condivisa di cinque associazioni di donatori, unite dalla volontà di costruire un sistema fondato sulla solidarietà e sulla responsabilità civica.

Oggi la Federazione rappresenta una realtà consolidata e capillare, con oltre 450.000 donatori attivi, presenti in 18 Regioni italiane attraverso circa 80 realtà associative. Un patrimonio umano che ogni giorno contribuisce, in modo volontario, anonimo e gratuito, al funzionamento del sistema sanitario nazionale.

FIDAS opera per promuovere una diffusa cultura della donazione e una consapevole coscienza trasfusionale, rafforzando il valore della solidarietà come scelta quotidiana. Coordina e sostiene le associazioni federate, ne verifica i requisiti di appartenenza e ne favorisce lo sviluppo, garantendo coerenza, qualità e radicamento sul territorio.

In questo quadro, la Federazione svolge un ruolo attivo anche sul piano istituzionale, collaborando con il Ministero della Salute e con gli organismi del sistema trasfusionale per contribuire al coordinamento e al miglioramento dei servizi, in un'ottica di efficienza, sicurezza e autosufficienza nazionale.

FIDAS è stata riconosciuta da Eni come Ente del terzo settore come soggetto affidabile per l'esperienza maturata nel settore sociale, per la capillare presenza sul territorio e per la piena coerenza con i valori espressi dal Codice Etico Eni, condividendo una visione fondata su responsabilità, inclusione e impegno verso la collettività.

- c) Le Parti hanno un interesse comune nel promuovere l'iniziativa di Volontariato di Impresa di Eni al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti Eni alle attività sociali svolte dalle Federate Fidas nella promozione dell'alto valore sociale del dono del sangue e del plasma e degli emocomponenti;
- d) le Parti ritengono che il perseguimento di tali finalità possa meglio realizzarsi mediante la stipula di un accordo, per promuovere comuni sinergie in ambito sociale, attraverso lo studio e la realizzazione di progetti che tengano conto di tali obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti concordano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e scopo dell’Accordo

Le Parti si impegnano, con il presente Accordo, a collaborare per favorire, ciascuna secondo i propri ruoli e impegni, l’implementazione di un progetto comune finalizzato a sviluppare iniziative di volontariato di impresa (di seguito **“Progetto”**). Nell’ambito di tale Progetto, Eni e le Società Eni intendono promuovere la partecipazione su base volontaria e libera dei propri dipendenti (di seguito i dipendenti di Eni e quelli delle Società Eni sono indistintamente definiti i **“Dipendenti Eni”**) alle iniziative di solidarietà sociale promosse ed organizzate dalle Federate FIDAS. Tali iniziative verranno approvate e promosse congiuntamente dalle Parti in seguito alla stipulazione del presente Accordo (di seguito **“Iniziativa”**).

Articolo 2 – Descrizione dell’attività

Durante il periodo specificato all’Articolo 7 (Durata), i Dipendenti Eni che parteciperanno volontariamente al Progetto e/o alle Iniziative (di seguito **“Volontari Eni”**) avranno la possibilità di supportare, gli operatori e i volontari di una o più Federata Fidas nell’ambito delle Iniziative attraverso l’espletamento del Volontariato di Impresa.

Articolo 3 – Relazioni e report periodici

Le Parti si impegnano a predisporre relazioni/report periodici anonimi riguardanti le attività svolte congiuntamente nell’ambito delle Iniziative.

Articolo 4 – Impegni e ruoli delle Parti

Ai fini e per l’esecuzione del Progetto, ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di seguito indicate:

Eni e le Società Eni si impegnano a:

- riconoscere ai Dipendenti Eni in Italia l’opportunità, per la durata del presente Accordo, di partecipare a titolo volontario alle Iniziative di volontariato oggetto del presente Accordo;
- promuovere il Progetto e le Iniziative all’interno della propria organizzazione;
- pubblicare attraverso i propri strumenti di comunicazione interna le modalità ed i contatti attraverso cui il Dipendente Eni potrà gestire autonomamente la sua partecipazione alle diverse Iniziative.

Le Federate Fidas si impegnano a:

- valutare con idonee modalità che i Volontari Eni che si sono candidati a partecipare alle Iniziative siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere le attività in cui saranno coinvolti;
- fornire ai Volontari Eni tutte le informazioni, nonché ogni formazione, addestramento e dispositivi necessari per il corretto svolgimento delle Iniziative in cui saranno coinvolti;
- gestire i Volontari Eni, coordinandoli e supervisionandoli nello svolgimento delle Iniziative;
- attestare ai Volontari Eni l'avvenuta partecipazione che giustifichi il riconoscimento da parte dell'azienda di appartenenza del permesso retribuito.

I Volontari Eni potranno aderire al Progetto e/o alle Iniziative nel rispetto delle seguenti condizioni operative:

- le date e le sedi di esecuzione del Progetto e delle Iniziative verranno definite tra le Parti con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto all'avvio delle Iniziative;
- le attività di volontariato potranno essere svolte nelle giornate lavorative e per un numero di ore di norma coincidente con il normale orario di lavoro diurno svolto dai Volontari Eni nella loro sede di appartenenza;
- come meglio specificato all'Articolo 5 (Assicurazione contro infortuni, malattie e danni) che segue, i Volontari Eni per i giorni previsti per la loro attività di volontariato saranno coperti da assicurazione;
- i Volontari Eni affiancheranno il personale e gli altri volontari **della Federata FIDAS** sulla base delle indicazioni che riceveranno da quest'ultima;

Articolo 5 – Assicurazione contro infortuni, malattie e danni

Le Federate Fidas provvederanno, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 117/2017, ad assicurare, i Volontari Eni che aderiranno al Progetto e/o alle Iniziative, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi per i danni che i Volontari Eni possano causare a terzi nello svolgimento dell'attività di volontariato.

Articolo 6 – Salute e sicurezza sul lavoro e responsabilità verso persone e/o cose

Le Federate Fidas dovranno garantire che l'attività oggetto del presente Accordo si svolga nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica, ivi incluso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Le Federate Fidas si impegnano ad adottare, presso i luoghi in cui si svolgeranno le attività oggetto dell'Accordo, ove necessario anche in coordinamento con eventuali terzi titolari di tali luoghi, tutte le disposizioni ed i provvedimenti di prevenzione e protezione atti ad evitare il verificarsi di infortuni e/o danni alle persone o alle cose nonché a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Le Federate Fidas si impegnano inoltre ad attuare, per l'attività di volontariato oggetto del presente Accordo, ogni specifica misura di prevenzione e protezione applicabile, provvedendo altresì a fornire ai Volontari Eni, sulla scorta di un'adeguata e specifica valutazione dei rischi, ogni opportuna informazione, formazione e addestramento, nonché gli idonei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività e garantendo in ogni momento la sicurezza dei luoghi e delle attività svolte.

Qualora, in conseguenza delle attività di volontariato oggetto del Progetto svolte dai Volontari Eni durante il periodo di efficacia del presente Accordo, dovessero verificarsi danni al personale dell'associazione federata a FIDAS e/o alle rispettive cose proprie, e/o ai Volontari Eni e/o a terzi e/o alle rispettive cose dei Volontari Eni e/o dei terzi, ciascuna associazione federata a FIDAS che aderirà al Progetto sarà responsabile, nei confronti dei Volontari Eni e/o dei terzi, esclusivamente per i danni a persone e/o cose che si verifichino in occasione e a causa delle attività di volontariato dalla stessa organizzate e gestite, presso le proprie sedi o presso altri luoghi da essa individuati e limitatamente ai tempi di svolgimento delle attività medesime.

Nei rapporti interni tra le Parti è in ogni caso esclusa la responsabilità delle associazioni federate per i danni derivanti da comportamenti dei Volontari Eni connotati da dolo o colpa grave.

Le associazioni federate aderenti a FIDAS si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a tenere indenne e manlevare ENI da ogni richiesta o pretesa risarcitoria connessa ai predetti danni, nei limiti delle rispettive responsabilità.

Articolo 7 - Durata

L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione per un anno, salva la facoltà per concorde volontà delle Parti di prorogarne l'efficacia mediante apposito accordo

scritto. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo o proroga. Gli articoli che per loro natura sopravvivono allo scioglimento dell'Accordo continueranno a produrre effetto.

Articolo 8 - Comunicazioni

Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente di ogni elemento, evento (anche di forza maggiore), variazione, comunicazione operativa relativa all'Accordo, che potrebbe avere un impatto sull'Accordo stesso o sui firmatari.

Le Parti si impegnano, inoltre, a mantenere una regolare comunicazione, a cadenza periodica, sulle attività rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Ogni dichiarazione, comunicazione, notifica o qualsiasi altra corrispondenza tra le Parti, sarà effettuata con pieno effetto tramite PEC, lettera raccomandata o email ai seguenti indirizzi o, in caso di variazione, agli indirizzi successivamente comunicati dall'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata:

per **Eni S.p.a.**

Via Emilia 1, 20097, San Donato Milanese (MI)

PEC: eni@pec.eni.com

Dario Barbieri e-mail: dario.barbieri@eni.com

per **FIDAS**

Piazza Fatebenefratelli n° 2, 00186 Roma (RM)

PEC: Fidasnazionale@legalmail.it

Giovanni Musso e-mail: Fidas@Fidas.it

Articolo 9 – Uso del logo, comunicazione verso l'esterno e proprietà intellettuale

Ciascuna Parte non dovrà, in alcun caso, utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte senza un previo consenso scritto.

Le Parti concordano che gli aspetti relativi alla comunicazione verso l'esterno di quanto oggetto nel presente Accordo, dell'esistenza Accordo e della sua attuazione sono dati sensibili. Conseguentemente le Parti dovranno mettere a punto e concordare - impegnandosi sin da ora a rispettare - una strategia di comunicazione condivisa che salvaguardi le rispettive esigenze.

Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo e nell'Accordo, le Parti convengono che Eni potrà, direttamente o tramite altre società del gruppo, citare l'esistenza e l'ambito di questo Accordo:

- a) nel sito web di Eni e/o di altre consociate del gruppo; e
- b) nei report pubblici relativi alla sostenibilità;

Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo e nell'Accordo, le Parti convengono che Fidas potrà, direttamente o tramite le proprie Federate, citare l'esistenza e l'ambito di questo Accordo:

- a) nel sito web di Fidas Nazionale e/o nel sito web delle Federate Fidas;
- b) sui social per pubblicizzare gli eventi a cui potranno partecipare i Volontari Eni;
- c) nel Bilancio Sociale delle Federate Fidas soggette alla sua redazione.

Il presente Accordo non deve, in alcun caso, essere considerato come un trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale tra le Parti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, patenti, *copyright*, marchi, domini, *know-how* e segreti commerciali.

Le Parti riconoscono l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale a protezione dei materiali utilizzati o risultanti dalle attività congiunte condotte nell'ambito del quadro stabilito dal presente Accordo. Questo Accordo non concede il diritto di utilizzare materiali appartenenti o creati da una delle Parti.

Le Parti concorderanno per iscritto sulla titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che possa sorgere in qualsiasi lavoro inerente alle attività di collaborazione intraprese in base al presente Accordo.

Articolo 10 – Protezione dei dati personali

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, con riferimento ai trattamenti dei dati personali delle persone fisiche che agiscono per conto dell'altra Parte (quali, ad esempio, i rispettivi referenti, punti di contatto, rappresentanti, ecc.) necessari per la negoziazione ed esecuzione del presente Accordo, l'informativa privacy di Eni e delle

Società Eni aderenti è allegata al presente Accordo (Allegato 2).

Le Parti riconoscono altresì che, ai fini della partecipazione al Progetto e/o alle Iniziative, non vi sarà alcuno scambio di dati personali dei Dipendenti Eni e dei Volontari Eni tra le Parti e che, pertanto, ciascuna Parte tratterà i dati personali dei Dipendenti Eni e Volontari Eni in qualità di autonoma titolare del trattamento, in conformità al GDPR.

Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Roma.

Articolo 12 - Costi

Qualsiasi costo onere o spesa sostenuto da una delle Parti in relazione all'Accordo resterà ad esclusivo carico di tale Parte.

Articolo 13 – Modifiche e recesso

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R. o via PEC, senza obbligo di motivazione alcuna e senza che ciò comporti responsabilità a carico della Parte che esercita il recesso. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti e le obbligazioni maturati precedentemente all'efficacia del recesso.

Articolo 14 – Impegni etici e anti-corruzione

Fidas e le sue federate dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; e (c) della “Management System Guideline Anti-Corruzione”, adottati da [la Società]. Fidas e le sue federate prendono atto che tali documenti sono disponibili sul sito internet www.eni.com e si impegna a rispettarne i principi.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fidas e le sue federate si obbligano nei confronti di [Eni] a rispettare – e a far sì che i propri amministratori,

dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per conto o nell'interesse di Fidas e delle sue federate (es. consulenti, agenti, intermediari e figure equivalenti) rispettino le Leggi Anti-Corruzione e Anti-Riciclaggio vigenti in Italia tempo per tempo.

Con riferimento al presente contratto, ciascuna Parte dichiara e garantisce:

- di aver impartito istruzioni ai propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per conto o nell'interesse della Parte stessa (ad es. consulenti, agenti, intermediari e figure equivalenti, nel seguito "Collaboratori") finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. lgs. n. 231/2001 e di aver adottato a tal fine adeguate misure, garantendone la piena attuazione per l'intera durata del contratto;
- di essersi astenuta e di impegnarsi ad astenersi – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali Collaboratori si astengano da (A) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità, in violazione delle Leggi Anti-Corruzione; (B) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a offrire, promettere o dare o pagare, direttamente o indirettamente, pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un pubblico ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un'attività di routine e non discrezionale comunque dovuta nell'ambito dei suoi doveri di ufficio (cc.dd. Facilitation Payment); (C) accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle Leggi Anti-Corruzione; (D) dall'acquistare, ricevere, detenere, occultare, utilizzare, impiegare, sostituire o trasferire, denaro, beni o altre utilità essendo a conoscenza o avendo il sospetto che essi provengano da attività illecite o compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare, occultare o dissimulare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Le Parti dichiarano di non trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interessi riferibile all'esecuzione del presente Accordo e si impegnano a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo. Per conflitto di interessi, ai fini del presente Contratto, si intende ogni situazione riferibile alle Parti o a un soggetto facente parte dell'organizzazione dell'una o

dell'altra (ad esempio vincoli di parentela, affinità o relazioni personali, ruoli/incarichi/interessi personali o patrimoniali detenuti presso imprese terze o con soggetti terzi) idonea ad interferire con la capacità (i) di amministratori e dipendenti di Eni o di Fidas e delle sue federate e/o (ii) di ogni altro soggetto o ente, pubblico o privato, coinvolto nell'esercizio delle attività previste dal presente Accordo, di esercitare le proprie funzioni o svolgere le proprie attività con indipendenza, imparzialità e oggettività.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a:

- informare tempestivamente l'altra Parte in caso di notizie circa l'avvio da parte delle autorità competenti di indagini o procedimenti aventi ad oggetto l'asserita violazione delle Leggi Anti-Corruzione, Anti-Riciclaggio e/o del D.lgs. n. 231/01 nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo impegnandosi a fornire ogni eventuale aggiornamento futuro in merito (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto all'eccezione di legal privilege);
- riportare tempestivamente all'altra Parte qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del presente Accordo;
- conservare la documentazione afferente all'esecuzione del presente Accordo per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fidas e le sue federate si impegnano a:

- informare tempestivamente Eni in caso di notizie circa l'avvio da parte delle autorità competenti di indagini o procedimenti aventi ad oggetto l'asserita violazione delle Leggi Anti-Corruzione, Anti-Riciclaggio e/o del D.lgs. n. 231/01 nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo impegnandosi a fornire ogni eventuale aggiornamento futuro in merito (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto all'eccezione di legal privilege);
- riportare tempestivamente a Eni qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del presente Accordo;
- conservare la documentazione afferente all'esecuzione del presente Accordo per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

Le Parti concordano che l'inosservanza, da parte di Fidas e delle sue federate e/o di ENI delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni relative al rispetto dei principi delle policy di Eni sopra citate e/o delle Leggi Anti-Corruzione e delle Leggi Anti-Riciclaggio costituirà grave inadempimento e darà diritto a Eni di risolvere il Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza e la volontà di Eni di avvalersi della presente clausola. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria, appresi anche da qualsiasi mezzo di comunicazione, da cui possa desumersi la predetta inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Eni avrà diritto di sospendere l'esecuzione del Accordo.

In caso di inosservanza delle ulteriori obbligazioni di cui al presente articolo, quando la stessa non configuri anche la violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o delle Leggi Anti-Riciclaggio, la Società Eni potrà intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione; decorso inutilmente tale termine, l'Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

In ogni caso, le Parti si terranno reciprocamente indenni da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

Art. 15 - Diritti Umani

Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali del lavoro (di seguito **"Diritti Umani"**).

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fidas:

- prende atto che Eni ha adottato una serie di strumenti in materia di Diritti Umani inclusa la Policy "Rispetto dei Diritti Umani in Eni" e la Policy "Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro", disponibili sul sito www.eni.com, e si impegna e ad operare secondo principi conformi a quelli espressi in tali documenti;

- si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani;
- si impegna a richiedere nei contratti con eventuali terzi, che agiscano nell'interesse o per conto di Fidas nell'esecuzione dell'Accordo, il rispetto delle obbligazioni previste a carico di Fidas nel presente Articolo;
- in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare le disposizioni di legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa in materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), nonché la normativa, nazionale e internazionale, contro il lavoro forzato, la tratta e il traffico di esseri umani e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi. Eni si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nelle modalità da essa ritenute più opportune e da comunicarsi a Fidas. A tal fine, Fidas si impegna a fornire a Eni tutte le informazioni connesse all'esecuzione dell'Accordo con le modalità che saranno concordate tra le Parti.

In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo, Eni potrà intimare per iscritto a Fidas di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione; decorso inutilmente tale termine, l'Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

In ogni caso, Fidas terrà Eni indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subito e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

Le Parti concordano di negoziare previsioni in materia di Diritti Umani in ogni eventuale accordo successivo che potrebbe essere riferito all'iniziativa in funzione della quale è stato sottoscritto il presente Accordo.

Articolo 16 - Natura del rapporto e indipendenza delle Parti

In relazione al presente Accordo, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra e, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.

Le Parti sono contraenti indipendenti e non intendono costituire, in virtù del presente Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio,

associazione, joint-venture o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Accordo così come in esso indicato.

Articolo 17 - Clausola di confidenzialità e patto di riservatezza

Fatti salvi gli obblighi di legge, le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, qualsiasi dato o informazione, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i progetti, le invenzioni, i prototipi, i campioni, le strategie tecniche ed informatiche, i procedimenti produttivi applicati e/o le relative fasi, i prodotti, i database, il know-how, le strategie di sviluppo industriale, commerciale, di vendita, di business, di marketing, di pricing, il listino prezzi e sconti, i costi, le condizioni particolari di fornitura, il listino dei fornitori e dei distributori, le informazioni finanziarie non pubbliche, le linee creative/ideative, le conoscenze tecniche, commerciali, organizzative riguardanti l'attività, l'organizzazione e la struttura delle rispettive Parti, di cui siano venute a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto.

Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola saranno efficaci per tutta la durata del presente Accordo e sopravvivranno alla cessazione del medesimo, fino a che le informazioni confidenziali saranno proteggibili quali informazioni segrete ai sensi della normativa applicabile e rimarranno nella disponibilità e sotto il controllo della Parte che ne è titolare.

Qualora una informazione confidenziale venga in qualsivoglia modo divulgata in maniera non autorizzata, le Parti si impegnano a comunicarlo prontamente per iscritto all'altra e su richiesta della Parte titolare, a compiere qualsivoglia azione necessaria per rimediare alla predetta divulgazione non autorizzata.

Articolo 18 - Miscellanea

Il presente documento costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto e supera ogni eventuale pregressa intesa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non comporta alcun vincolo di

esclusiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice civile.

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Le Parti si danno atto che, dall'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo ottengono reciproci benefici, portando, al contempo, un beneficio alla comunità presso la quale si realizzerà l'Iniziativa. Pertanto, le Parti espressamente convengono e stabiliscono che il presente Accordo non comporta il riconoscimento di alcun corrispettivo economico, per nessun titolo e/o ragione, a carico delle Parti stesse e, pertanto, lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è da ritenersi a titolo completamente gratuito.

Le Parti espressamente riconoscono che nessuna delle stesse avrà la facoltà di cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

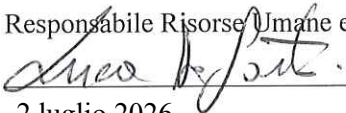
Articolo 19 – Negoziazione

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola del presente Accordo è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni e che, di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

..., li .../.../2026

FIRMATO IN NOME E PER CONTO DI:

Eni S.p.A. (e le società di cui all'Allegato 1 in forza di apposito mandato con rappresentanza)

Nome: Luca De Santis
Ruolo: Responsabile Risorse Umane e Organizzazione
Firma: 
Data: 2 luglio 2026

FIRMATO IN NOME E PER CONTO DI:

FIDAS Nazionale

Nome: Giovanni Musso
Ruolo: Presidente Nazionale
Firma: 
Data: 8 luglio 2026

Allegato 1 – SOCIETÀ ENI ADERENTI AL PROGETTO

Elenco Società controllate Eni, che hanno espresso interesse ad aderire al Progetto di Volontariato di Impresa	
1	Agenzia Giornalistica Italia S.P.A.
2	Bioraffineria di Gela S.p.A.
3	Costiero Gas Livorno S.p.A.
4	D-Share S.p.A.
5	Ecofuel S.p.A.
6	EGTS S.r.l.
7	Eni Corporate University S.p.A.
8	Eni Global Energy Markets S.p.A.
9	Eni Industrial Evolution S.p.A.
10	Eni Insurance S.p.A.
11	Eni International Resources Limited
12	Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
13	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
14	Eni Plenitude Renewables Italy
15	Eni Rewind S.p.A.
16	Eni Trade & Biofuels S.p.A.
17	EniBioch4in S.p.A.
18	EniBioch4in Aprilia S.r.l.
19	Enilive S.p.A.
20	Enimoov S.p.A.
21	EniPower Mantova S.p.A.
22	EniPower S.p.A.
23	EniProgetti S.p.A.
24	EniServizi S.p.A.
25	Eniverse Ventures S.r.l.
26	Finproject S.p.A.
27	Floaters S.p.A.
28	LNG Shipping S.p.A.
29	Matrica S.p.A.
30	Novamont S.p.A.
31	Plenitude Energy Services S.p.A.
32	Plenitude On The Road S.r.l.
33	Società EniPower Ferrara S.r.l.
34	Versalis S.p.A.
35	Versalis Oilfield Solutions S.r.l.

Allegato 2 – INFORMATIVA PRIVACY ENI E SOCIETA' ENI

La presente informativa è resa da Eni S.p.A. o da altra società del gruppo Eni indicata all'Allegato 1 che, in qualità di Parte dell'Accordo, agisca come titolare del trattamento (di seguito la "Società" o il "Titolare").

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), la Società fornisce all'interessato (in qualità di controparte del Titolare, di seguito "Controparte") le informazioni sui trattamenti di Dati Personali ("Dati Personali") effettuati in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e alla gestione dell'instaurando rapporto contrattuale.

La presente informativa è rivolta alla Controparte (se persona fisica) e ai soggetti ad esso riferiti (ad es. amministratori, stagisti, dipendenti, collaboratori, partner e, più in generale, soggetti coinvolti a vario titolo, gli "Interessati"). La Controparte si impegna a trasferire dette informazioni alle persone i cui Dati Personali saranno oggetto di trattamento.

Con riferimento ai trattamenti dei Dati Personali svolti in relazione alle verifiche di carattere etico-reputazionale sulle controparti della Società (tra cui, a titolo esemplificativo, due diligence anticorruzione), si rimanda all'informativa privacy consultabile sul sito eni.com.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Eni S.p.A., P.IVA no. 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Dati Personali, è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati personali ("DPO") nominato dalla Società, scrivendo un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@eni.com.

3. Dati Personali trattati

Oggetto del trattamento sono i Dati Personali forniti dalla Controparte al momento dell'instaurazione e nel prosieguo del rapporto contrattuale con la Società, quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail. Tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali laddove riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, o alla Controparte stessa ove questa sia una persona fisica.

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati avviene

- a. per dare seguito ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche;
- b. per le finalità relative e/o connesse all'instaurazione e alla gestione della relazione contrattuale;
- c. nell'ambito di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di due diligence;
- d. per accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di un terzo in giudizio.

5. Base giuridica

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. a), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, si basa su quanto disposto dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale o a seguito di una richiesta da parte delle autorità pubbliche.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. b), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, è necessario all'esecuzione del contratto con la Controparte o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. c) e d), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, è svolto sulla base del legittimo interesse della Società alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e alla tutela dei propri diritti.

Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 avrà come conseguenza l'impossibilità di considerare l'offerta presentata e di instaurare un eventuale rapporto contrattuale.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni operazione o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.

7. Soggetti autorizzati al trattamento e destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali sono trattati dal personale incaricato dal Titolare per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, in qualità di persone autorizzate al trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle autorità pubbliche, ove richiesto o obbligatorio per legge, alle seguenti categorie di destinatari, esclusivamente per le finalità indicate al precedente punto 4:

- altre società controllate da Eni S.p.A. e, nel caso in cui la presente informativa sia fornita da altra società del gruppo Eni, Eni S.p.A.;
- imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
- società specializzate nel recupero crediti;
- studi professionali e di consulenza incaricati di partecipare alla gestione ordinaria e di contenzioso;
- organismi di controllo /di vigilanza;
- società che forniscono servizi informatici;
- società di revisione.

I Dati Personali non saranno invece diffusi, salvo obblighi di legge.

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento.

La Società garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati Personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente le informazioni necessarie per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

8. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, i Dati Personali potrebbero altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Alcune delle giurisdizioni al di fuori dello SEE potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali garantito all'interno dello SEE. In tal caso, il Titolare si impegna a regolare il trasferimento ed il successivo trattamento dei Dati Personali per mezzo delle Standard Contractual Clauses fornite dalla

Commissione Europea nonché adottando ogni altra misura necessaria ai sensi dell'art. 46 GDPR qualora non sia possibile ricorrere ad una delle eccezioni di cui all'art. 49 GDPR.

9. Conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno conservati negli archivi anche informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, e successivamente verranno cancellati.

10. Dritti degli interessati

Ove applicabile e nei limiti di cui al GDPR, gli Interessati hanno diritto di:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti che li riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- ottenere la cancellazione dei Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali forniti al Titolare che li riguardano, affinché quest'ultimo li trasmetta a un altro titolare del trattamento senza impedimenti ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- opporsi al trattamento dei loro Dati Personali per particolari motivi salvo che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 21 GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al DPO all'indirizzo e-mail dpo@eni.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli Interessati dal trattamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (per l'Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali) laddove ritengano sussista una violazione dei loro diritti in materia di protezione di Dati Personali.

